

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 193<sup>th</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1980

Presidenza del presidente FANFANI

#### INDICE

##### CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenza . . . . . Pag. 10398

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 10397

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 10397

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 10417

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 10397, 10417

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 10416

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria » (669), (Approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati).

RICCI (DC), relatore . . . . . 10400

VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 10401

VITALE Giuseppe (PCI) . . . . . 10399

« Nuova istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti » (373-B), d'iniziativa del senatore Signori (Approvato dal Senato e modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati):

CORALLO (PCI) . . . . . Pag. 10415

DE ZAN (DC), relatore . . . . . 10414

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . 10414

SIGNORI (PSI) . . . . . 10412

##### Rinvio in Commissione:

« Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche » (655):

PRESIDENTE . . . . . 10398

GUALTIERI (PRI) . . . . . 10398

##### Votazione finale e approvazione:

« Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture

193ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1980

alla direttiva della Comunità economica  
europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 »  
(651):

BEORCHIA (DC), relatore . . . . . Pag. 10402

DE SABBATA (PCI) . . . . . 10411

VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il  
tesoro . . . . . 10402

**ENTI PUBBLICI**

Annunzio di comunicazione concernente no-  
mina . . . . . 10398

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . Pag. 10417, 10419

Annunzio di risposte scritte ad interroga-  
zioni . . . . . 10417

**MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PRO-  
GRAMMAZIONE ECONOMICA**

Trasmissione di relazione . . . . . 10417

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE**

DI MARTEDI' 9 DICEMBRE 1980 . . . 10420

## Presidenza del presidente FANFANI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**GIOVANNETTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**GUSSO, MOLA e MASCIADRI.** — « Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, numero 135, concernente la disciplina della professione di Raccomandatario marittimo » (1208);

**RICCI, SCARDACCIONE, de' COCCI, MEZZAPESA, BUSSETI, COSTA e FIMOGNARI.** — « Modifiche alle disposizioni riguardanti il regime fiscale degli apparecchi di accensione incorporati o annessi ad autoveicoli » (1209);

**MALAGODI e FASSINO.** — « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'evasione dei tributi relativi ai prodotti petroliferi e sulle responsabilità politiche ed amministrative eventualmente connesse » (1210).

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Nuove norme sulla cittadinanza » (1140), previ pareri della 2ª e della 3ª Commissione.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Nelle sedute del 3 dicembre 1980, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Finanziamento del 3º censimento generale dell'agricoltura, del 12º censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6º censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato » (759-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari » (1031);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) » (1170) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia

all'Esposizione internazionale dell'energia (Knoxville, 1982) » (1173) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea » (1022) (Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa):

« Affidamento in prova del condannato militare » (1060).

#### **Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale**

**P R E S I D E N T E .** A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 2 dicembre 1980, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 209, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anzichè dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. Sentenza n. 155 del 21 novembre 1980. (Doc. VII, n. 40).

#### **Annunzio di comunicazione concernente nomina in ente pubblico**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Mario Genna a consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

#### **Rinvio in Commissione del disegno di legge:**

« Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche » (655):

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche ».

**G U A L T I E R I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G U A L T I E R I .** A nome della 10ª Commissione permanente chiedo la sospensione per il rinvio in Commissione — che non ne ha potuto completare l'esame — del disegno di legge n. 655, recante: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche ». Ritengo che la Commissione possa ultimare l'esame del provvedimento nella giornata di mercoledì prossimo.

**P R E S I D E N T E .** Non facendosi osservazioni, la richiesta di rinvio in Commissione si intende accolta, fermo restando che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi par-

lamentari delibererà in merito al reinserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria** » (669) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria », già approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vitale Giuseppe. Ne ha facoltà.

**VITALE GIUSEPPE.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, brevissimamente, soltanto per dire che condividiamo le linee essenziali del disegno di legge al nostro esame e che quindi esprimeremo il voto favorevole.

In particolare riconosciamo l'esigenza, date la delicatezza e la complessità della materia valutaria, che la composizione della commissione, che pure ha carattere consultivo, venga fissata per legge. Vogliamo poi rivolgere, ancora una volta, un pressante invito al Governo, così come abbiamo fatto nel corso della discussione in Commissione, affinché sia assunta urgentemente una iniziativa da parte del Governo al fine di pro-

cedere ad una revisione organica e generale della legislazione in materia valutaria, al fine di coordinare e regolamentare meglio le complesse e stratificate norme, onde evitare la manifestazione degli inconvenienti che si sono verificati anche nel tempo recente e per rispondere — come è giusto e doveroso che il Governo faccia — ai ripetuti impegni assunti in tal senso, impegni che a tutt'oggi non sono stati mantenuti. Ribadiamo l'esigenza di tornarvi con puntualità, richiamando l'attenzione del Governo al mantenimento degli stessi.

Condividiamo il disegno di legge al nostro esame, in quanto esso contribuisce a migliorare la funzionalità della commissione che, pur avendo carattere consultivo, è stata costretta a volte a rinvii continui per l'assenza del segretario. Con il disegno di legge in esame viene fissata anche la presenza, in questa commissione, di un segretario supplente, così come viene stabilita in quattro anni la durata della commissione, precedentemente fissata in due, il che, a nostro avviso, contribuisce a dare maggiore continuità ai lavori della commissione stessa.

Tuttavia vogliamo esprimere un rilievo, nel dichiarare il nostro assenso, al provvedimento stesso: riteniamo che sarebbe stato opportuno che si prendesse in considerazione il parere espresso dalla 1ª Commissione il 21 febbraio 1980, laddove viene riaffermata l'esigenza di restringere il potere discrezionale del Governo nella scelta dei componenti della commissione, appunto perchè ciò — con il contributo di altri — può determinare una scelta che costituisca un migliore apporto delle specifiche competenze e delle preparazioni professionali di coloro che saranno chiamati a far parte della commissione.

Per quanto riguarda il parere del 12 marzo 1980 della 1ª Commissione, relativamente alla questione della nomina del presidente della commissione, se cioè debba essere un magistrato amministrativo in posizione di quiescenza, riteniamo che ciò oltre a costituire la rottura di una prassi consolidata — la qual cosa potrebbe non significare nulla — susciti delle perplessità. Se fosse preso in considerazione il parere della 1ª Commis-

sione, si sancirebbero dei criteri che per altri versi hanno dato luogo a tante discussioni e polemiche. È il problema che si riferisce all'utilizzo dei magistrati o dei funzionari in posizione di quiescenza. Siamo dell'avviso che una situazione di questo tipo aprirebbe, per quanto dicevo prima, una maglia pericolosa.

La nostra opinione è che il testo debba rimanere così come approvato dalla Camera e quindi dichiariamo il nostro accordo con il Governo che in questo senso ed in questa direzione, anche per l'urgenza del provvedimento, ha rinunciato ad un suo emendamento che proponeva che presidente di questa commissione fosse un magistrato ordinario: ci si trova infatti — come dicevo prima — in presenza di delicati problemi che coinvolgono infrazioni e relative sanzioni e, pur avendo la Commissione un carattere consultivo, la procedura è analoga a quelle giudiziarie. Inoltre noi condividiamo l'urgenza del provvedimento per il fatto, se vero, come è vero, così come ci è stato riferito dal Sottosegretario durante i lavori della Commissione, che c'è molto lavoro arretrato da smaltire; la quale circostanza ci porta a sostenere che questo provvedimento legislativo esige una rapida approvazione.

Per le ragioni suddette, con le osservazioni che prima ho espresso, dunque, noi dichiariamo il nostro voto favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

**R I C C I , relatore.** Signor Presidente, le argomentazioni che ha testè svolto il senatore Vitale hanno come traccia gli argomenti che sono stati portati in Commissione per l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera e che sono stati da me succintamente ma fedelmente riportati nella relazione.

Potrei dire, a titolo personale, che è augurabile, è sperabile che tra le tante cose alle quali si deve porre mano, si provveda affinché anche nell'ambito della pubblica amministrazione ciascun funzionario sia destinato a svolgere esclusivamente i compiti per i

quali ha concorso e ai quali è stato chiamato e non ne sia distolto per incarichi di diversa natura depauperando di fatto con i distacchi, con i comandi e con gli incarichi i ruoli e la funzionalità delle amministrazioni. Come ebbi occasione di dire in Commissione relazionando sul disegno di legge allora in sede deliberante, questo è un auspicio che per la prima volta trova rispondea in una condizione che la Commissione affari costituzionali pone per un disegno di legge, modesto nell'apparenza, ma relativo all'esercizio di un'attività che, come il sottosegretario onorevole Venanzetti ci ha ampiamente illustrato in Commissione, ha di fatto le caratteristiche di un vero e proprio contenzioso processuale con tutte le forme della procedura giurisdizionale, con interrogatori, controinterrogatori, memorie difensive, contestazioni, eccetera, per cui questa forma di attività che riguarda infrazioni di notevole misura, molto spesso addebitate o imputate a imprenditori, operatori che possono farsi difendere da principi del foro, da principi della scienza tributaria e valutaria, richiede un impegno, anche a livello professionale, più qualificato, più garantito di quel che non possa essere la scelta di un funzionario diverso da un magistrato.

Anche il tentativo di mediazione tra questa esigenza e la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali di utilizzare, in luogo di un magistrato in attività di servizio, un magistrato del Consiglio di Stato in trattamento di quiescenza ha urtato contro la considerazione che i magistrati del Consiglio di Stato sono collocati in quiescenza in età molto avanzata. E quindi chiamare uno di essi in posizione di quiescenza a presiedere una commissione che svolge lavoro gravoso, con orari molto spesso defaticanti, potrebbe di fatto costituire una remora al corretto funzionamento della commissione; per cui il Sottosegretario richiese che fosse mantenuta, per queste considerazioni, la composizione che era stata indicata non avendo potuto individuare un altro organo, un altro personaggio, un altro esponente nell'ambito dell'amministrazione che potesse svolgere con uguale competenza la

funzione di presidente. E la Commissione ha fatto tutte le valutazioni che sono implicite in queste poche cose che ho ricordato e che sono state precedute, onorevole Presidente, anche in seguito alla sua sollecitazione, dal passaggio del disegno di legge dalla sede deliberante alla sede referente, essendo stata richiamata l'attenzione della Commissione a valutare il carattere della condizione apposta dalla Commissione affari costituzionali ai fini dell'approvazione o meno del disegno di legge: cioè se si tratti di un semplice suggerimento o di una condizione ostativa. La Commissione mi ha dato, all'unanimità, mandato di riferire nel senso favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non posso sottrarmi a questo dovere e, come ho detto nella relazione, chiedo che il disegno di legge venga approvato così come la Commissione lo ha licenziato.

Dirò che rispetto alla precedente normativa l'individuazione delle qualità che i singoli componenti della commissione debbono avere (appartenenza a determinati ministeri e, per il presidente, la qualifica di consigliere di Stato) riduce la discrezionalità nella scelta dei componenti e in qualche misura crea delle strade obbligate che il Governo deve percorrere — e le percorre volentieri, deliberatamente — per poter alla scadenza o all'occorrenza nominare o rinnovare i componenti della commissione.

Questo rappresenta sostanzialmente un notevole passo avanti nel senso di rendere più rigida la norma e conseguentemente più continuativa la funzione e più efficiente l'attività della commissione consultiva.

Con queste considerazioni, onorevole Presidente, credo di non dover aggiungere di più a quello che ho scritto nella relazione e sottopongo all'Assemblea la richiesta della Commissione di approvare il testo del disegno di legge così come licenziato e approvato dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**V E N A N Z E T T I**, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ringrazio il collega Ricci per la relazione scritta presentata all'esa-

me dell'Aula e per quanto adesso ha voluto aggiungere in sede di replica. Ringrazio anche per il suo intervento il collega Vitale per il contributo che ha dato a questa breve discussione su un argomento che può sembrare tra quelli minori, ma che ha una sua particolare rilevanza. Vorrei, infatti, fornire direttamente al Senato alcuni elementi, alcuni dati sull'attività della commissione stessa, fermo restando che si tratta, come è detto appunto nel disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati, di una commissione che ha poteri consultivi e quindi ferma restando la responsabilità del Ministero del tesoro per quanto attiene alle pene pecuniarie che vengono inflitte dal Ministero stesso su proposta appunto di questa commissione consultiva.

Prendendo in esame gli ultimi tre anni troviamo che i contesti definiti sono stati 1.231 nel 1978, 1.519 nel 1979 e alla data del 30 settembre sono stati 1.629; ma considerando anche l'ultimo periodo dell'anno probabilmente saremo molto vicini ai 1.900. E le penalità inflitte sono state per il 1978 di 8 miliardi 235 milioni, per il 1979 di 12 miliardi 476 milioni e al 30 settembre 1980 di 14 miliardi 678 milioni. Si vede come appunto l'entità delle penalità inflitte abbia aumentato la sua consistenza a seguito dell'aumento ovviamente dei contesti definiti ed anche perchè alcuni dei reati valutari riscontrati in questi ultimi periodi sono di maggiore rilevanza. Debbo tuttavia far presente che vi è ancora un notevole arretrato. È da qui anche che nacque la proposta del Governo di un disegno di legge che stabilisse meglio la composizione di questa commissione, la quale ha origine dalla legge del 19 marzo 1942, n. 327. La cito a conferma di quanto detto poco fa dal relatore in risposta al senatore Vitale, cioè che in effetti questo disegno di legge asseconda quanto richiesto dalla 1ª Commissione per un minore potere discrezionale da parte del Governo nella nomina dei componenti la commissione stessa. La legge stabiliva che la commissione è composta di un presidente, di un vice presidente e di cinque membri nominati per ogni biennio con decreto del ministro per gli scambi e per le valute, che provvede altresì

nello stesso periodo alla nomina del segretario della commissione. Qui è chiaro che il potere discrezionale del ministro era molto ampio, là dove con questa legge si stabiliscono le qualifiche che devono rivestire i componenti della commissione stessa.

La seconda motivazione che ha portato a questo disegno di legge è appunto il rafforzamento della commissione in termini numerici, in termini di rappresentanza e anche per quanto riguarda la partecipazione dell'ufficio italiano cambi (che poi è quello che segue a livello di segreteria tutta l'attività) proprio per poter far fronte a questo arretrato che — devo dirlo con sincerità — ancora esiste: ci sono circa 2.000 contesti in arretrato il che, esistendo anche un termine di prescrizione, rischia di vanificare l'obiettivo della legge stessa, cioè la pena, e di compromettere altresì l'acquisizione per l'erario dello Stato di notevoli mezzi economici. Riteniamo con questo disegno di legge di poter incrementare l'attività della commissione, per poter arrivare in tempo ragionevole all'esame di quelle pratiche correnti, senza dover inseguire i termini di prescrizione, come in qualche caso sta avvenendo.

Non mi pare ci sia da aggiungere altro, avendo trovato l'unanime consenso della Commissione ed avendo dissipato alcune perplessità in merito a certe osservazioni fornite dalla Commissione affari costituzionali. Il senatore Ricci ha ampiamente spiegato i motivi che consigliano in questo caso di mantenere un membro del Consiglio di Stato in attività di servizio anziché in quiescenza. Anch'io raccomando all'Assemblea quindi l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**GIOVANNETTI**, segretario:

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come

modificato con legge 19 marzo 1942, n. 397, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta da un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a Consigliere, che la presiede, da due dirigenti del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero delle finanze, un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un funzionario della Consulenza legale della Banca d'Italia. I componenti della Commissione sono nominati, per ogni quadriennio, con decreto del Ministro del tesoro, il quale provvede, altresì, per lo stesso periodo, alla nomina di un segretario e di un segretario supplente, scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi ».

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Votazione finale e approvazione del disegno di legge:**

« **Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976** »  
(651)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 ».

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente. Ha facoltà di parlare il relatore.

**BEORCHIA**, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**VENANZETTI**, sottosegretario di Stato per il tesoro. Voglio solo ricordare —

cosa che del resto ha già fatto il relatore nella relazione scritta — che questo testo era già stato approvato dal Senato. Nella passata legislatura fu prima approvato dalla Camera dei deputati, poi il Senato, apportandovi solo alcune modifiche di coordinamento, fu costretto a rinviare all'altro ramo del Parlamento il testo; dopodichè l'anticipato scioglimento delle Camere non consentì la definitiva approvazione della legge. Il Governo ha ripresentato lo stesso testo, salvo un piccolo emendamento, per cui ritengo che quanto proposto oggi dalla Commissione all'Assemblea possa essere accolto ed in tal senso invito il Senato a votare.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura del disegno di legge, nel testo approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione.

**G I O V A N N E T T I ,** segretario:

**Art. 1.**

(Applicabilità).

Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

2) dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, ivi compresa l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

3) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane;

4) da tutti gli altri enti pubblici.

Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva

competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1º gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalità dei lotti.

Nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, è tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.

Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presen-

te legge, fino a quando non interverrà la relativa modifica della direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

### Art. 2.

#### (Esclusioni).

La disciplina della presente legge non si applica:

a) alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonché la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;

b) alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtù:

1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alla CEE e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;

2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla CEE;

3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;

c) alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi compatibili con il trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;

c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;

d) quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea;

g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, n. 1) e n. 2), nonché le regioni e le province devono trasmettere al Ministero del tesoro un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti nelle lettere da a) a f) del comma precedente, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla Commissione delle Comunità europee, a cura del predetto Ministero.

### Art. 3.

#### (Prescrizioni tecniche).

Le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura, nonché la descrizione dei metodi di prova, di controllo e di collaudo devono essere inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali.

Le prescrizioni di cui al comma precedente comprendono tutte le norme tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. Tali prescri-

zioni possono essere integrate o sostituite da un campione della fornitura.

Salvo che non sia giustificato dal particolare oggetto della fornitura, è vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare determinate imprese ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi. Tali indicazioni sono ammesse soltanto se accompagnate dalla menzione « o equivalente », qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Le prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate. In tale caso, il riferimento deve essere fatto in base al seguente ordine di preferenza:

- 1) norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunità;
- 2) altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dallo Stato italiano;
- 3) norme internazionali accettate dallo Stato italiano (in particolare norme ISO e CEI);
- 4) norme nazionali;
- 5) qualsiasi altra norma.

#### Art. 4.

*(Forme e pubblicità delle gare).*

Le forniture disciplinate dalla presente legge sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso.

Qualunque sia la forma della gara, la relativa pubblicità è effettuata mediante la inserzione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avrà luogo la gara.

Il bando di gara dovrà altresì essere in-

viato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità stesse.

Il bando di gara di cui al secondo comma non può contenere informazioni diverse da quelle contenute nel bando inviato ai sensi del terzo comma e non può essere pubblicato prima della data di tale invio, la quale deve essere menzionata nel bando medesimo.

La pubblicità prevista dai commi precedenti può essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni della presente legge, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unità di conto europee.

#### Art. 5.

*(Bando di gara per i pubblici incanti).*

Per i pubblici incanti, il bando di gara deve contenere:

- a) la data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- b) la procedura di aggiudicazione prescelta;
- c) il luogo della consegna, la natura e la quantità dei prodotti e, se la fornitura è divisa in lotti, la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti, o per il tutto;
- d) il termine di consegna eventualmente stabilito;
- e) l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione che indice la gara;
- f) l'indirizzo dell'ufficio presso il quale possono richiedersi il capitolato d'onori e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;

h) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di tale operazione;

i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente;

m) le modalità per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione del successivo articolo 9;

n) le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 10, 12 e 13, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione;

o) il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

#### Art. 6.

##### *(Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso).*

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il bando di gara deve contenere:

a) le notizie di cui ai punti a), b), c), d), e), e m) dell'articolo precedente;

b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo dell'ufficio al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono essere redatte;

c) il termine entro il quale l'amministrazione spedisce l'invito a presentare le offerte;

d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le informazioni e le formalità di cui alla lettera n) del precedente articolo 5.

#### Art. 7.

##### *(Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti).*

Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente prolungato.

#### Art. 8.

##### *(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso).*

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

Sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 6, lettera d), fornite con le domande di partecipazione, l'amministrazione procede alla scelta dei candidati tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 12 e 13 e che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 10, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte.

La lettera di invito, corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, deve contenere:

a) le indicazioni di cui all'articolo 5, lettere f), g), h), i), l) ed o);

b) il riferimento al bando di gara di cui all'articolo 6;

c) i documenti da presentare eventualmente sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dai candidati ai sensi dell'articolo 6, lettera d), sia a complemento delle informazioni di cui allo stesso articolo nonché a quelle relative ai requisiti previsti dai successivi articoli 12 e 13;

d) i criteri di aggiudicazione della gara se non figurano nel bando di gara.

Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al quarto comma deve essere adeguatamente prolungato.

Nei casi di urgenza i termini indicati nei precedenti commi primo, quarto e quinto, possono essere rispettivamente ridotti a 12, 10 e 4 giorni.

Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerta possono effettuarsi per lettera, telegramma, telex o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'indicazione di cui alla lettera c) del precedente articolo 6. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

#### Art. 9.

#### (Raggruppamenti di imprese).

Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilita-

zione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### Art. 10.

*(Esclusione dalla partecipazione alle gare).*

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte

e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

A dimostrazione che il fornitore non trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e), è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

Qualora la legislazione del paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal precedente secondo comma, ovvero se tali certificati non contengano tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

#### Art. 11.

*(Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali).*

Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.

Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del « Registrar of Companies » o del « Registrar of Friendly Societies », attestante che l'impresa è « incor-

porated » o « registered », ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.

#### Art. 12.

*(Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti).*

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci della impresa;
- c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

#### Art. 13.

*(Capacità tecniche dei concorrenti).*

La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

- a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono pro-

vate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonchè degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.

#### Art. 14.

*(Completamento e chiarimenti dei documenti presentati).*

Nei limiti previsti dagli articoli 10, 12 e 13, le amministrazioni possono invitare le

imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

#### Art. 15.

*(Criteri di aggiudicazione delle forniture).*

Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, ultimo comma, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunità economica europea.

Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.

L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera d).

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

#### Art. 16.

*(Prospetti statistici).*

Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle di cui al precedente articolo 1, n. 2), entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero del tesoro un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente, ai sensi della presente legge.

Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sarà trasmesso alla Commissione della Comunità economica europea entro il mese di giugno successivo.

## Art. 17.

(Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi).

L'accesso alle pubbliche gare di soggetti non appartenenti agli Stati membri della Comunità europea nonché le forniture di prodotti originari di Paesi estranei alla predetta Comunità sono consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche dalle Amministrazioni od enti che indicano le gare stesse.

## Art. 18.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

D E S A B B A T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Di fronte al testo approvato nell'altra legislatura, c'è veramente un piccolo emendamento, che non è del tutto secondario, introdotto dal Governo all'articolo 1, che recita: « Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a quando non interverrà la relativa modifica della direttiva CEE numero 77/62 del 21 dicembre 1976 ».

È una modificazione di un qualche rilievo perchè dimostra che con questo disegno di legge il Governo intende scostarsi in qualche modo dalle decisioni della direttiva.

In realtà l'osservazione che si deve fare è che — come purtroppo troppo spesso accade — il ritardo con cui la direttiva viene portata all'attuazione dimostra ancora una volta come il Governo sia stato rapido nell'adottare la direttiva in sede comunitaria, ma non altrettanto nell'introdurla nell'ordinamento interno.

Per la verità questa direttiva può recare qualche disturbo all'ordinamento interno perchè le 200.000 unità di conto europee sono circa 200 milioni di lire. Il limite precedente era di un miliardo. Ebbene, dover ricorrere alle procedure europee per appalti di forniture di queste dimensioni sembra alquanto pesante per gli inconvenienti di procedura che ciò può determinare. Sarebbe stato meglio, infatti, contrattare condizioni diverse, contrattare in modo diverso all'interno del Consiglio dei ministri della Comunità. Ma, come sempre, il Parlamento in quella sede non ha la possibilità di intervenire, interviene quando ormai l'unica possibilità è quella di adeguarsi alla direttiva.

A me sembra che questo limite sia troppo basso e poichè debbo riconoscere che, comunque, ormai la direttiva deve essere attuata e poichè a questa si deve aggiungere la modifica apportata in Commissione, di cui ho dato prima lettura, la quale dimostra un'altra difficoltà di attuazione di fronte alla quale il Governo ha proposto un vero e proprio scostamento dalla direttiva, sia pure in via temporanea e con la riserva di trattare una modificazione, l'atteggiamento del nostro Gruppo non può essere favorevole, ma di astensione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Nuova istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti » (373-B), d'iniziativa

*del senatore Signori (Approvato dal Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti », di iniziativa del senatore Signori, già approvato dal Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Il ministro Lagorio, essendo impegnato alla Camera nel dibattito sul terremoto in Campania e Basilicata, si scusa per l'assenza. Ha inviato a rappresentarlo il sottosegretario Scovaccicchi.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Signori. Ne ha facoltà.

**S I G N O R I.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, che concerne la nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti, è, a nostro modo di vedere, di notevole importanza. Basti pensare ai precedenti, alla storia che sta alle spalle di questo provvedimento.

Per quanto ci riguarda riteniamo che lo stretto rapporto esistente tra industria e forniture militari esige, da una parte, un allineamento dell'industria al progresso tecnologico in atto e, dall'altra, un efficiente sistema di controllo che metta al riparo per prime le autorità militari da ogni rischio e da ogni possibile sospetto di prevaricazione.

È noto che l'industria nazionale è in grado di far fronte solo in limitata misura alle richieste delle forze armate e che, pertanto, il nostro paese è largamente tributario dell'industria straniera.

A maggior ragione pertanto l'esigenza di rapporti corretti, liberi da indebite intromissioni e da tentazioni speculative, deve essere garantita da procedure e da strumenti ido-

nei; questa esigenza, largamente sentita dall'opinione pubblica e dal Parlamento quando con forza si pone dinanzi all'attenzione nostra e del paese la questione morale, anche a seguito di vicende note accadute in questi ultimi anni, non contrasta con l'autonomia di giudizio e di scelta che, per la specifica competenza tecnica, spetta alle forze armate e va in ogni momento salvaguardata e tutelata, ma vuole impedire invece che tale autonomia degeneri o, peggio ancora, che taluno la invalidi di fatto, condizionando dall'esterno ai propri interessi le decisioni che vengono di volta in volta assunte.

Se errori vi sono stati — e così è — essi sono stati resi possibili da strumenti invecchiati o inadeguati. Compito del Parlamento pertanto è di far luce sui meccanismi oggi in vigore e proporre la correzione.

Ho avuto modo di ricordare in altre occasioni, anche in quest'Aula, che ad esempio nel campo delle commesse militari è ancora in vigore un decreto del 1931 che contiene norme da rivedere perchè superate; in altre circostanze ho anche sostenuto che occorre (soprattutto nel buon nome delle forze armate e del loro prestigio, che, a nostro parere, nella stragrande maggioranza sono composte da personale qualificato e rispettabile dal punto di vista professionale e morale) fare in modo che poche eccezioni non mettano in discussione il prestigio del complesso delle nostre forze armate dal punto di vista sia democratico che morale.

Abbiamo anche sostenuto e sosteniamo tuttora che è utile evitare qualsiasi sorta di compenetrazione tra alti gradi militari e mondo industriale che opera nel settore degli armamenti e degli approvvigionamenti, cercando di evitare per quanto è possibile che gli alti gradi militari, giunti all'età del pensionamento, passino armi e bagagli alle dipendenze di questa o di quella impresa che opera nel settore della difesa, proprio per non dar luogo a sempre possibili connivenze che finirebbero per offuscare il prestigio delle nostre forze armate, da tutti riconosciuto.

Nella convinzione che sia necessario svolgere un'azione efficace e tempestiva, tendente ad eliminare ogni possibilità di prevari-

cazione o di illecito nelle procedure relative alle commesse militari, era parso opportuno, come primo passo, proporre l'istituzione di una Commissione di inchiesta a cui attribuire due compiti essenziali: anzitutto accertare il funzionamento del sistema degli approvvigionamenti anche in relazione a quei fatti cui mi riferivo prima, che hanno scosso l'opinione pubblica, creando il preconcetto che tutto o quasi tutto sia commesso illecitamente, preconcetto infondato; in secondo luogo, consentire il perfezionamento della vigente normativa e l'elaborazione di una normativa nuova e più moderna. Più specificatamente, si era inteso prevedere che la Commissione dovesse accertare la regolarità delle forniture e delle commesse militari, rilevare eventuali incongruenze ed inadeguatezze, indicare soluzioni idonee a salvaguardare gli interessi generali, garantire l'efficienza e la dignità delle forze armate, assicurare la corretta gestione politica ed amministrativa di questo settore dello Stato, nel preciso rispetto della funzione di controllo del Parlamento.

La Commissione parlamentare a suo tempo proposta non intendeva e non intende arrogarsi poteri che non le competono, non ha funzioni inquisitorie ma di accertamento e di proposta; accertamento dei meccanismi presenti, entro certi limiti di tempo, passati sulla cui idoneità sono numerosi e legittimi i dubbi; proposte di procedure e criteri che cautelino dinanzi al paese e al Parlamento le scelte dell'amministrazione militare in ordine alle forniture e agli approvvigionamenti. Tutto ciò nell'intento non di turbare le necessità della difesa, legate a equilibri delicati e ad impegni internazionali che coinvolgono anche la sicurezza di altri paesi, ma di garantire invece i mezzi più opportuni per farvi fronte.

È così che torniamo ad assegnare oggi a questa Commissione il compito primario di restituire piena fiducia alle istituzioni, tutelando l'onorabilità delle forze armate, sulle quali non deve gravare, per i pochi che possono essere stati ingiustamente o incautamente coinvolti per l'inadeguatezza delle strutture tradizionali, il sospetto di compiacenze o di intese non lecite.

In questo come in altri campi il problema è quello di combattere, restituendo credibilità allo Stato democratico e repubblicano ed alle sue istituzioni, il dilagante qualunquismo; il problema dei problemi è quello di porre mano ad una seria e profonda riforma morale. Anche agendo come ci apprestiamo ad agire in questo settore delicato si può dare un contributo in questo senso e in questa direzione.

È noto, signor Presidente, che la Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti fu istituita nell'agosto del 1977; si insediò il 7 novembre dello stesso anno e doveva rimanere in carica un anno soltanto, poichè si pensava che questo periodo di tempo fosse sufficiente per affrontare la materia e per giungere alle conclusioni necessarie. Si arrivò poi alla scadenza di questo anno e si vide che era necessario prorogare per ancora un anno il termine previsto per la Commissione stessa: tale proroga scade il 17 novembre del 1979.

Prima di questa scadenza ebbi modo, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, di presentare al Senato un nuovo disegno di legge che prorogasse questa nostra Commissione; senonchè le note vicende portarono tale Commissione alla scadenza senza che il Parlamento o un ramo del Parlamento avesse approvato in tempo utile l'ulteriore proposta di proroga.

Il disegno di legge che stiamo oggi per approvare qui al Senato otterrà il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano: esso prevede la istituzione — perchè in questa legislatura non si è più ricostituita la Commissione della quale stiamo parlando — di una nuova Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti; prevede altresì che tale Commissione duri in carica ancora un anno, sperando che questa volta, alla terza proroga (perchè in sostanza di terza proroga si tratta), il tempo sia sufficiente ad ultimare i lavori della Commissione stessa, in modo che non si debba ricorrere a nuove proroghe.

Nelle due passate legislature questa Commissione ha svolto un certo lavoro che ci siamo preoccupati di non disperdere e di utilizzare attraverso la ricostituzione della Commissione. Tale lavoro avrebbe potuto essere di maggiore entità se questi ultimi anni non fossero stati contrassegnati da vicende assai impegnative e serie come lo scioglimento anticipato delle Camere e le ripetute crisi di Governo, con tutte le conseguenze negative che questi fatti hanno portato con sé anche nella normale attività parlamentare. Il problema è ora quello di fare presto, di guadagnare una parte del tempo perduto e di evitare di ricorrere ad una nuova proroga approvando il testo che è al nostro esame e che ha avuto l'unanime voto favorevole della Commissione difesa del Senato.

È per queste ragioni che torno a ribadire in quest'Aula il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano al disegno di legge che prevede la nuova istituzione di una Commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**D E Z A N,** *relatore.* Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta, poichè si tratta di una seconda lettura.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**S C O V A C R I C C H I,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, con legge 8 agosto 1977, n. 596, venne istituita la Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti destinati all'esercito, alla marina e all'aeronautica militare, con il compito di accertare i provvedimenti relativi alla scelta ed all'acquisto dei materiali suindicati ed il funzionamento degli organi cui compete provvedere agli approvvigionamenti stessi.

La Commissione aveva altresì lo scopo di proporre iniziative legislative ed amministrative per lo snellimento delle procedure non più rispondenti al generale assetto ed alla funzionalità della materia.

Sebbene il termine previsto — un anno dall'insediamento della Commissione — per la presentazione al Parlamento della relazione finale da parte della Commissione fosse stato prorogato di un anno con la legge 21 dicembre 1978, n. 837, i lavori non furono portati tempestivamente a compimento. Il Senato, per iniziativa del senatore Signori, il 25 gennaio 1980 ha approvato un disegno di legge con il quale si prevede l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta e di studio che dovrà concludere i propri lavori presentando una relazione al Senato ed alla Camera entro un anno dalla data del suo insediamento.

Mentre il disegno di legge approvato dal Senato manteneva inalterata la composizione della Commissione così come era prevista dalla citata legge del 1977, la Camera dei deputati, nella seduta del 31 luglio 1980, ha elevato il numero dei componenti da 30 a 40 per assicurare la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica presente in Parlamento. Successivamente il disegno di legge è stato trasmesso al Senato per la definitiva approvazione. La Commissione difesa del Senato ha concordato con il suddetto emendamento apportato dalla Camera.

Come avevo detto in analoga occasione in quest'Aula, il provvedimento nacque in un momento psicologico particolare che forse gli conferiva un carattere più rigorosamente fiscale che (come dire?) collaborativo. Ora comunque il Parlamento, come ha detto il collega Signori, mettendo al riparo i vertici delle forze armate, in questo delicato settore, ne seguirà scrupolosamente il lavoro, anche proponendo iniziative legislative ed amministrative atte a snellire le procedure non più rispondenti al generale assetto ed alla funzionalità della materia, per stare al passo con il progresso tecnologico, attesa la rapidità del ritmo di trasformazione e di perfezionamento delle armi.

Sento peraltro di condividere anche quanto espresso dal collega Signori a proposito

di questo provvedimento come strumento concorrente, nel contesto della « questione morale » (attualmente alla pensosa attenzione dell'opinione pubblica e degli organi dello Stato), al componimento di una crisi acuta e preoccupante.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**GIOVANNETTI, segretario:**

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed alla Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 8 agosto 1977, n. 596, per la Commissione sulla base di tale legge costituita.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**GIOVANNETTI, segretario:**

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il termine di un anno a decorrere dalla data del suo insediamento.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**CORALLO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORALLO.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto non tanto per esprimere il consenso del Gruppo comunista alla sostanza del disegno di legge, giacchè siamo, come è stato ricordato dal relatore, in seconda lettura ed abbiamo già avuto occasione di esprimere tutte le ragioni del nostro accordo. Così non è neppure necessario ribadire il rammarico per il tempo che è stato perduto.

La ragione fondamentale della mia dichiarazione di voto, signor Presidente, è che vorrei esprimere in questa sede una riserva su una delle modifiche apportate al testo, riserva che non mi ha indotto a presentare un emendamento, ma che tuttavia voglio esternare a futura memoria. Tra le modifiche apportate ve ne è una che risponde ad un criterio ormai entrato praticamente

in uso, cioè quello di comporre le Commissioni di indagine con 40 parlamentari: venti deputati e venti senatori.

A mio avviso, era assolutamente fuori discussione il fatto che, una volta affermato il principio che nella composizione delle Commissioni i Presidenti dei due rami del Parlamento devono tener conto della proporzione dei vari Gruppi parlamentari, non vi sarà mai un presidente di un ramo del Parlamento che, di fronte ad un caso di dimissione, non terrà conto, all'atto della sostituzione, del criterio precedentemente adottato.

Tuttavia introdurre questo principio come principio tassativo può creare dei problemi, di fronte alla volontà anche di un piccolo Gruppo, del più piccolo dei Gruppi, di paralizzare, di rendere inefficace l'attività della Commissione.

**P R E S I D E N T E.** Lei sa che siamo già ricorsi precedentemente, insieme al Presidente della Camera dei deputati, ai dovuti ripari; eravamo pronti a riparare ancora.

**C O R A L L O.** Signor Presidente, conosco perfettamente il caso e tuttavia, proprio in riferimento ad avvenimenti di questi giorni, ho voluto esprimere il mio giudizio circa l'inopportunità di introdurre in questi termini la norma. Ripeto che non ho ritenuto, per questa ragione, di farne motivo di emendamento, ritengo tuttavia di lasciare il segno nel dibattito parlamentare, dichiarando questa mia preoccupazione, in quanto credo che nelle prossime occasioni sarà bene tenerne conto, anche per evitare ai Presidenti dei due rami del Parlamento la fatica di dover escogitare rimedi...

**P R E S I D E N T E.** Come i vigili urbani!

**C O R A L L O.** ...che devono essere approntati per la bisogna.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### **Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati**

**P R E S I D E N T E.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

**C. 2078.** — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria » (1214) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### **Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**MELANDRI, BOMPIANI, FORNI, COCO, AMADEO, SICA, COLOMBO** Vittorino (V.) e **MEZZAPESA.** — « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina del prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (1211);

**COCO, DE GIUSEPPE, DE VITO, CODAZZI** Alessandra, **DI LEMBO, AMADEO, RICCI, DEL NERO, COLOMBO** Ambrogio, **CALARCO, BEVILACQUA, MANENTE** COMUNALE, **DERIU, ROMEI, GRAZIOLI, PAVAN, SAPORITO, VETTORI, SALVATERRA, SPEZIA, SCARDACCIONE, PATRIARCA, BUSSETI, MEZZAPESA, CENGARLE e PACINI.** — « Disposizioni sull'adozione speciale dei minori rimasti in stato di abbandono a causa di gravi calamità » (1212);

**DE GIUSEPPE, ANDERLINI, BRUGGER, CIPELINI, GUALTIERI, PERNA e SCHIETROMA.** — « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia » (1213).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E .** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

**DE GIUSEPPE** ed altri. — « Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia » (1213).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente**

**P R E S I D E N T E .** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, recante disposizioni urgenti in materia tributaria » (1214) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione.

**Annunzio di relazione trasmessa dal Ministro del bilancio e della programmazione economica**

**P R E S I D E N T E .** Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 dicembre 1980, ha trasmesso la Relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1981 (*Doc. XIII, n. 2-ter*).

Tale documento — che, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, costituisce allegato alla Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1981 (*Doc. XIII, n. 2*) — sarà inviato alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

**Annunzio di interpellanze**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**G I O V A N N E T T I ,** *segretario:*

**MASCAGNI .** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — **Premesso:**

che in provincia di Bolzano l'assunzione nel pubblico impiego si effettua in base alle norme riguardanti la proporzionale etnica ed il bilinguismo, secondo quanto prevede lo Statuto di autonomia e prescrivono dettagliatamente le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

che, alla data del 20 novembre 1980, su 1.600 posti messi a concorso nell'impiego statale a partire dal 1977, in base al citato decreto del Presidente della Repubblica numero 752, i partecipanti sono stati 1.262, i vincitori 743, gli entrati in servizio 467, ridotti in seguito, per dimissioni, a 448, pari al 28 per cento dei posti disponibili;

che, facendo distinzione tra i tre gruppi linguistici, si hanno i seguenti risultati:  
gruppo linguistico tedesco: posti a concorso 1.179, concorrenti 817, vincitori

524, entrati in servizio 332, pari questi ultimi al 28 per cento dei posti disponibili;

gruppo linguistico italiano: posti a concorso 352, concorrenti 430, vincitori 202, entrati in servizio 126, pari questi ultimi al 35 per cento dei posti disponibili;

gruppo linguistico ladino: posti a concorso 69, concorrenti 15, vincitori 12, entrati in servizio 9, pari questi ultimi al 13 per cento dei posti disponibili;

che, secondo quanto comunicato nel marzo 1980 dal Governo, nei primi tre anni di applicazione delle norme riguardanti le prove di conoscenza delle due lingue, ai fini dell'attestato necessario per l'ammissione ai pubblici concorsi (anni 1977, 1978, prime tre sessioni di esami su quattro del 1979), su 30.129 domande i candidati promossi sono stati 15.291, pari a circa il 50 per cento;

che, facendo distinzione tra i tre gruppi linguistici, si hanno i seguenti risultati:

gruppo linguistico tedesco: domande 19.541, promossi 11.374, pari al 58 per cento;

gruppo linguistico italiano: domande 9.901, promossi 3.376, pari al 34 per cento;

gruppo linguistico ladino: domande 777, promossi 541, pari al 69 per cento;

che come appare evidente dai dati riportati, la scarsa partecipazione ai pubblici concorsi del pubblico impiego statale, il limitato numero degli idonei e la ridottissima aliquota (28 per cento) degli entrati effettivamente in servizio costituiscono causa di serie deficienze nel funzionamento di servizi di pubblico interesse (ferrovie, poste e telegrafi, previdenza, uffici finanziari, eccetera), con pregiudizievoli conseguenze a danno della collettività;

che una delle cause di tale grave carenza di personale nella Pubblica amministrazione statale va individuata nelle difficoltà di superamento dell'esame di conoscenza delle due lingue, difficoltà molto gravi per il gruppo linguistico italiano (34 per cento di promossi), ma preoccupanti anche per quello tedesco (58 per cento di promossi);

che, sempre secondo i dati resi di pubblica ragione dal Governo, al 1° gennaio 1980 nel pubblico impiego statale i posti di ruolo coperti assommavano a 3.174, pari al 57 per cento del totale, ed i posti scoperti risulta-

vano ben 2.795, pari al 43 per cento e che a fine 1980 la situazione è di pochissimo mutata;

che per sopperire a tali gravi deficienze di personale si ricorre, in deroga alla proporzionale etnica ed al bilinguismo, secondo quanto prevede il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752, a provvedimenti di carattere straordinario e transitorio consistenti nell'utilizzo a rotazione di personale residente fuori provincia per periodi non superiori ai 12 mesi, con altissimi costi per indennità di missione;

che, ad esempio, per le sole Ferrovie dello Stato, su circa 3.000 posti, oltre 1.000 sono coperti da personale in missione, in gran parte di recente assunzione, in periodo dunque di apprendistato, e che per questo solo servizio la spesa straordinaria si valuta a circa 5 miliardi,

l'interpellante chiede di conoscere se il Governo non intenda esaminare a fondo l'intera situazione del pubblico impiego statale in provincia di Bolzano, d'intesa con le autorità provinciali e con gli uffici staccati delle singole branche della Pubblica amministrazione, al fine di esaminare la possibilità di adottare misure di emergenza che, in parziale deroga — entro limiti esattamente e rigorosamente stabiliti — alle norme vigenti, consentano di utilizzare personale locale dei tre gruppi linguistici, a condizioni contrattuali esplicitamente definite in ordine alla qualità ed alla durata della deroga.

L'interpellante chiede, inoltre, di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare con urgenza ed organicità di intervento, in accordo con le autorità provinciali ed a sostegno delle provvidenze di pertinenza delle medesime, onde porre la scuola in provincia di Bolzano, e particolarmente quella italiana, in condizioni di corrispondere alle fondamentali esigenze di apprendimento della seconda lingua e di superare i gravi ritardi che si sono dovuti registrare, come condizione per facilitare l'accesso al pubblico impiego e, in senso più ampio e risolutivo, per favorire, attraverso un'effettiva parità linguistica, una costruttiva convivenza ed una reciproca comprensione tra i diversi gruppi etnici.

(2 - 00224)

PISANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere da chi, in base a quali motivazioni e su quale documentazione venne richiesto l'aumento di capitale, da 500 milioni a 10 miliardi di lire, della « Società finanziaria veneto-friulana » (con sede a Venezia-Mestre, via Torino, 110), poi autorizzato dal Ministero con lettera del 6 ottobre 1979, Div. XIV, protocollo n. 787132/12811. (2 - 00225)

MALAGODI, FASSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri degli affari esteri e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere le direttive che il Governo ha seguito e intende seguire circa alcuni problemi tuttora irrisolti e che gravano molto pesantemente sulla capacità d'azione della Comunità europea proprio quando essa sente, giustamente, il bisogno di un suo peso accresciuto in questioni di capitale importanza, come i rapporti con gli USA, la crisi polacca ed il conflitto arabo-israeliano.

Gli interpellanti menzionano fra tali problemi:

la mancata revisione sostanziale del bilancio comunitario;

l'avvicinarsi ad esaurimento delle « risorse proprie » della Comunità;

la politica agricola comunitaria;

il rinvio *sine die* della costituzione del Fondo monetario europeo.

(2 - 00226)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I, segretario:

D'AMELIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Premesso che in una trasmissione della RAI, precisamente nel GR-3 delle ore 8 del mattino di qualche giorno fa, alla precisa domanda di un cittadino: « Perchè nell'Italia terremotata affluiscono aiuti da tutto il mondo, fuorchè dalla

Russia sovietica? », un giornalista così rispondeva: « Se lo immagina lei se la Russia inviasse, per esempio, una compagnia di genieri sovietici? Non gli darebbero il permesso di entrare »;

constatato che una simile risposta, generica, peregrina, se non strumentale, è grave perchè riconosce precisi comportamenti ed addebita conseguenti responsabilità al Governo;

rilevato che quella risposta ha ingenerato disorientamento nell'opinione pubblica che potrebbe essere indotta ad esprimere pesanti giudizi sulla condotta del Governo,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se vi sia stata richiesta dell'URSS di inviare aiuti alle popolazioni delle zone terremotate;

2) quale sia stato il comportamento del Governo italiano.

(3 - 01017)

FLAMIGNI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde a verità quanto pubblicato a pagina 13 della rivista O.P. del 20 febbraio 1979, e cioè che il tenente colonnello dei carabinieri Viezzer Antonio, capo della segreteria dell'Ufficio « D » del SID, avrebbe consegnato a Mino Pecorelli un vecchio fascicolo registrato al numero 15743 Com-In-Form;

se negli archivi del SISMI, tra gli atti registrati dal SID, esiste alcun fascicolo o documento come sopra registrato;

se si hanno comunque notizie che il citato fascicolo o documento sia appartenuto al SID.

(3 - 01018)

GUERRINI, BENEDETTI, GUALTIERI, BARSACCHI, DE SABBATA, PARRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la lotta contro la droga deve solidalmente impegnare forze di polizia, magistratura, strutture sanitarie, enti locali e forze politiche;

che tale lotta deve saper combinare il momento della repressione con quello della

cura, con una chiara visione sociale del problema,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro sia a conoscenza del fatto che il dottor Manfredi Palumbo, pretore di Iesi (Ancona), al termine di un'apprizzata operazione di polizia giudiziaria condotta dai carabinieri di Iesi, ha fatto una dichiarazione (apparsa su vari organi di stampa e sul « Corriere adriatico » del 18 settembre 1980, mai smentita) che, tra l'altro, così conclude: « Per ottenere voti i parlamentari di una volta distribuivano spaghetti e pacchi dono. Quelli di oggi, invece, offrono eroina ».

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere nell'ambito dei suoi poteri e dei suoi doveri.

(3 - 01019)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

D'AMELIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica, al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento ed al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Rilevato che, malgrado gli ingenti danni verificatisi a seguito del sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni della Campania e della Basilicata, non risultano ancora avviati in alcune province, come in quella di Matera, il rilevamento e la quantificazione dei danni al patrimonio pubblico ed abitativo, nonché alle strutture agricole, commerciali, artigianali ed industriali;

constatato che ciò, oltre ad aumentare il disagio delle popolazioni, rende sempre più difficile l'azione degli amministratori locali, in particolare dei sindaci, che, se da una parte devono assicurare l'incolumità pubblica, dall'altra non si vedono assistiti dagli organi tecnici dello Stato e delle Regioni, a causa di una sorta di inspiegabile, quanto ingiustificato, conflitto di competenze;

preso atto che, in particolare nella provincia di Matera, non esistono consistenti

presidi militari, che lo stesso organico dei vigili del fuoco e della forestale, di per sé ridotto in tempi normali, non può assolutamente assicurare la presenza, nè far fronte alle molte esigenze del momento, e che tutto ciò rende più difficile la meritoria opera del prefetto e sottopone ad indicibili sacrifici tutte le forze dell'ordine, in particolare carabinieri e guardie di pubblica sicurezza,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative sollecite e concrete si intendano adottare per porre fine all'ingiustificato ritardo e per avviare concretamente l'opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni, nonché gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati.

(4 - 01517)

MANCINO, MANENTE COMUNALE, RICCI, D'AMELIO, SCARDACCIONE, COLELLA, PINTO, DE VITO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in base a quali elementi sono stati circoscritti i comuni delle regioni Campania e Basilicata al fine di concedere permessi o congedi illimitati a militari in servizio di leva o prossimi ad esserlo.

Secondo i dati del Ministero dell'interno, i comuni colpiti dal sisma sono 485.

Non appare giusto, a giudizio degli interroganti, delimitare le aree per restringere il numero dei beneficiari, in un momento in cui ovunque occorre il concorso di volontari ed i militari di leva appartenenti alle due regioni potrebbero, a loro richiesta, prestare utili soccorsi alle popolazioni (non trascurando l'importante esigenza che i nuclei familiari non siano divisi).

(4 - 01518)

**Ordine del giorno  
per le sedute di martedì 9 dicembre 1980**

P R E S I D E N T E. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 5 dicembre, non avrà più luogo.

193ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1980

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 9 dicembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Discussione del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1980 (1157).

ALLE ORE 17

Discussione delle mozioni nn. 36 e 37 — con svolgimento di interpellanze e interrogazioni connesse — sui problemi dei gruppi etnici dell'Alto Adige.

La seduta è tolta (ore 17,50).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea